SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 287**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 dicembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1987, n. **495.**

Interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti e mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una interpretazione autentica delle citate disposizioni di legge al fine di assicurare ai minorati civili la prosecuzione dell'erogazione di provvidenze economiche statali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari speciali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, devono intendersi nel senso che i sordomuti e i mutilati ed invalidi civili, anche se siano stati riconosciuti tali a seguito di istanza presentata alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento dei 65 anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni economiche da parte del Ministero dell'interno alle rispettive categorie di appartenenza.

2. L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che i mutilati ed invalidi civili ivi considerati hanno diritto all'indennità di accompagnamento anche se l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei 65 anni di età.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà comunicato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
JERVOLINO RUSSO, *Ministro per gli affari speciali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 14

87G0715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1987, n. 496.

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante: «Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1926, n. 20» e proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1987, per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante: «Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20»;

Visto l'art. 2 della legge 7 agosto 1987, n. 332;

Ritenuta la necessità di evitare che, a seguito del risultato del referendum, la materia dei procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, resti priva di disciplina;

Ritenuto, altresì, che, per la complessità della materia suddetta, appare necessario prorogare nella misura massima prevista dalla legge il termine di entrata in vigore dell'abrogazione degli articoli sopra citati, onde consentire l'approvazione di una nuova disciplina sostitutiva della precedente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170.

2. L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 17

87G0709

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1987, n. 497.

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile e differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1987, per l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile;

Visto l'art. 2 della legge 7 agosto 1987, n. 332;

Ritenuta la necessità di evitare che, a seguito del risultato del referendum, la materia della responsabilità civile dei magistrati resti priva di disciplina specifica;

Ritenuto, altresì, che, per la complessità della materia suddetta, appare necessario prorogare nella misura massima prevista dalla legge il termine di entrata in vigore dell'abrogazione degli articoli sopra citati, onde consentire l'approvazione di una nuova disciplina sostitutiva della precedente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile.

2. L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 18

87G0710

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1987, n. 498.

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, del tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8, recante: «Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1987, per l'abrogazione del tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8: «Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1987, è abrogato il tredicesimo comma dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8.

2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 19

87G0711

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1987, n. 499.

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8, recante: «Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi», limitatamente ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1987, per l'abrogazione dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8: «Norme per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi», limitatamente ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1987, è abrogato l'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n. 8, limitatamente ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo.

2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 15

87G0712

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1987, n. 500.

Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante: «Modifica dell'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica», limitatamente alle parole: «*b)* la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visti gli atti, trasmessi in data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1987, per l'abrogazione dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante: «Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica», limitatamente alle parole: «*b)* la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1987, è abrogato l'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, limitatamente alle parole: «*b)* la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari».

2. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1987

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 16

87G0713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1987, n. 501.

Approvazione dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art. 21;

Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Lazio;

Udito il parere n. 2066/86 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 5 novembre 1986;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

È approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Lazio annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1987

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

GORIA, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 8

STATUTO

PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI PER IL LAZIO.

Titolo I

ISTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1.

Istituzione

L'Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Lazio, istituito a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto ha sede legale in Roma.

Il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile sono regolate dal presente statuto, deliberato dal consiglio direttivo a norma dell'art. 21 del citato decreto.

Art. 2.

Finalità

L'Istituto opera per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento in campo educativo.

A tal fine assume iniziative proprie ed incrementa quelle di istituzioni periferiche; promuove il coordinamento delle esperienze ed assicura la qualificazione delle stesse attraverso un'azione di orientamento, consulenza e verifica; favorisce la partecipazione ed il coinvolgimento dei singoli, delle istituzioni e degli organismi scolastici territoriali nel rispetto della loro autonomia.

Art. 3.

Attività

L'Istituto per attuare le finalità di cui all'articolo secondo del presente statuto, in una visione coordinata delle attività di documentazione, ricerca, sperimentazione e aggiornamento, in conformità dei compiti previsti dagli articoli 3, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419:

a) raccoglie materiale di documentazione, seleziona ed elabora il materiale raccolto, cura la diffusione delle informazioni mantenendo costanti collegamenti con le altre istituzioni interessate alla documentazione in campo educativo;

b) conduce e promuove la ricerca sul piano conoscitivo ed applicativo anche ai fini della sperimentazione, nel quadro di una visione programmata delle innovazioni educative;

c) promuove la sperimentazione con attività di consulenza, assistenza e analisi dei risultati, sia sul piano metodologico-didattico, sia in riferimento agli ordinamenti e alle strutture;

d) promuove iniziative di aggiornamento sia come processo permanente di qualificazione della professionalità del personale direttivo e docente, sia come stimolo all'innovazione educativa sia come concorso alla ricerca pedagogica interdisciplinare; assume altresì iniziative e fornisce strumenti per coordinare le attività di aggiornamento; sviluppa tali iniziative nel quadro della programmazione dei progetti di sperimentazione in collaborazione con le istituzioni scolastiche, i distretti e gli altri organismi territoriali, favorisce a tal fine lo sviluppo di attività decentrate per l'aggiornamento.

Ferme restando l'unicità della struttura dell'Istituto e la collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attività dell'Istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano ove possibile, a uffici o istituzioni scolastiche già esistenti.

Art. 4.

Rapporti

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto e in relazione alle attività di cui all'art. 3, l'Istituto, nelle forme previste dalla legge, stabilisce rapporti:

a) con la scuola nelle sue articolazioni amministrative e con gli organismi scolastici territoriali;

b) con università e istituti di ricerca;

c) con la regione e gli enti locali;

d) con le componenti sociali, professionali, del mondo della produzione e del lavoro interessate.

L'Istituto inoltre per l'attuazione dei propri progetti si avvale, nelle forme previste dalla legge, della collaborazione di persone, gruppi ed enti a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento a quelli operanti nella Comunità europea.

Art. 5.

Attrezzature

L'Istituto per l'assolvimento delle proprie finalità e per lo sviluppo adeguato delle attività promosse dalle sezioni e dai servizi, di cui al successivo titolo secondo, si doterà di proprie attrezzature.

Potrà inoltre avvalersi, su richiesta e tramite convenzioni, di servizi, di locali, di attrezzature e di dotazioni che enti ed istituti di cui ai punti *a), b)* e *c)* dell'art. 4 del presente statuto mettano a disposizione.

L'Istituto, in accordo con gli organismi competenti, favorirà un utilizzo programmato di tutte le attrezzature ed i servizi esistenti nel territorio regionale.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 6.

Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio direttivo;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo:

a) è composto da quindici membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419; i componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio;

b) sovraintende collegialmente alla direzione tecnica e amministrativa dell'Istituto;

c) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonché il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

d) designa, tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale ispettivo, direttivo e docente comandato presso l'Ente, i responsabili delle sezioni; designa altresì tra i propri membri il consigliere delegato a firmare congiuntamente con il presidente e il segretario le reversali e i mandati;

e) delibera annualmente il programma delle attività con l'indicazione delle relative spese;

f) opera per il perseguimento e la promozione delle finalità ed attività indicate negli articoli 2 e 3 del presente statuto;

g) assicura il necessario coordinamento tra sezioni e servizi e ne programma complessivamente le attività;

h) elegge tra i suoi membri un vice-presidente che in caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce;

i) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;

l) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali;

m) autorizza il presidente a ricevere legati, ad accettare eredità o donazioni e ad acquistare immobili;

n) delibera le modifiche al presente statuto nonché l'ordinamento interno dell'Istituto con apposito regolamento in cui sono previsti anche gli organi ausiliari e di supporto e la disciplina delle specifiche competenze;

o) propone al Ministero della pubblica istruzione i nominativi degli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi e chiede a tal fine l'autorizzazione;

p) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonché sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale;

q) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

r) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;

s) stabilisce la somma che annualmente il presidente è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;

t) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese;

u) designa l'istituto di credito che dovrà disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione;

v) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e obbligazioni;

z) adotta ogni altra deliberazione, anche di natura finanziaria occorrente per il funzionamento dell'Istituto.

Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, eccetto quelle previste ai punti *i), m), q), r)* e *v)* le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera *n)*, per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Il presidente ed il vice-presidente nella prima votazione sono eletti a maggioranza assoluta dei membri in carica.

Qualora occorressero successive votazioni sono eletti a maggioranza assoluta dei membri presenti. Analogamente si procede per l'elezione del delegato a partecipare alla conferenza dei presidenti di cui alla lettera *c)*.

Art. 8.

Convocazione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria, mediante preavviso di almeno cinque giorni, per non meno di dieci volte in un anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, e in via straordinaria, mediante preavviso di almeno tre giorni, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti quando è chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 14.

Ogni componente del consiglio direttivo può chiedere di inserire punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.

La comunicazione della convocazione deve avvenire per atto scritto. Tale comunicazione puo essere fatta oralmente ai presenti alla seduta precedente, purché verbalizzata.

Art. 9.

Sezioni

L'Istituto per la realizzazione delle finalità e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto si articola nelle seguenti sezioni:

a) per la scuola materna;

b) per la scuola elementare;

c) per la scuola secondaria di primo grado;

d) per la scuola superiore e l'istruzione artistica;

e) per le attività di educazione permanente.

Per le attività e le materie di interesse comune indicate dal regolamento o dal consiglio direttivo, le sezioni operano unitariamente.

Ogni sezione è costituita da un nucleo operativo del quale fanno parte unità del personale assunto in base al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 10.

Biblioteca

L'Istituto per la conservazione, l'utilizzazione e l'accrescimento del patrimonio bibliografico costituisce la biblioteca, la cui responsabilità è demandata ad un membro del consiglio designato dal consiglio stesso.

Per il suo funzionamento è costituito un nucleo operativo del quale fanno parte unità del personale assunto in base al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 11.

Servizi

Per le sue attività, l'Istituto si avvale dei seguenti servizi comuni:

a) documentazione e informazione;

b) metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione;

c) organizzazione delle attività di aggiornamento.

Ogni servizio è costituito da un nucleo operativo di personale assunto in base al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Art. 12.

I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono periodicamente al consiglio direttivo sull'andamento delle attività di rispettiva competenza e predispongono annualmente una relazione scritta.

La relazione viene sottoposta all'approvazione del consiglio direttivo in seduta ordinaria; se la relazione non viene approvata con le procedure previste dall'art. 17, il responsabile del relativo servizio o sezione decade dall'incarico.

Per l'esame dei problemi che interessino singoli servizi o sezioni o piu servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente comitati e gruppi di lavoro composti prioritariamente, oltre che dai membri del consiglio direttivo, da docenti comandati presso l'Istituto, ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione, sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti.

Art. 13.

Designazione e nomina dei responsabili delle sezioni e dei servizi

I responsabili delle sezioni sono designati a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica fra i membri del consiglio direttivo e in caso di necessità al di fuori di esso, ma comunque tra il personale ispettivo, direttivo e docente comandato presso l'Ente.

I responsabili dei servizi sono designati a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica fra i membri del consiglio direttivo ai sensi dell'art. 11, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

La nomina viene fatta dal presidente su designazione espressa del consiglio direttivo, in base a criteri di competenza.

Salvo revoca dell'incarico, da disporre con provvedimento del presidente dell'Istituto, su conforme parere del consiglio direttivo, i responsabili suddetti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha designati.

Art. 14.

Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto e sovrintende alle sue attività, assicurandone il coordinamento e la continuità. Egli:

a) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute e fissa l'ordine del giorno, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 8, comma secondo;

b) cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e con i suoi organi periferici, con enti e organismi indicati nell'art. 4 del presente statuto, nonché con gli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento di altre regioni;

c) partecipa alla conferenza dei presidenti con il consigliere eletto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

d) adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso;

e) coordina sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attività delle sezioni e dei servizi comuni;

f) stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni;

g) dispone le spese per le attività previste alla lettera *s)* del precedente art. 7 (competenze del consiglio direttivo);

h) predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni di bilancio;

i) firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui ai successivi articoli 34 e 35.

Il presidente è responsabile delle varie forme di pubblicizzazione dell'attività dell'Istituto che autorizza su conforme parere del consiglio direttivo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal vice-presidente eletto dal consiglio direttivo.

Art. 15.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'ente regione.

I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato.

I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettuando periodiche verifiche di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Art. 16.

Segretario

Il segretario dell'Istituto di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419:

a) assicura nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attività dell'Istituto;

b) sovrintende sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attività amministrativo-contabile dell'Istituto per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali;

c) è responsabile del personale secondo quanto indicato dal regolamento;

d) predispone d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo;

e) sulla base delle proposte e delle deliberazioni del consiglio direttivo e d'intesa col presidente predispone annualmente la stesura del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Istituto;

f) firma, secondo le norme di cui ai successivi articoli 34 e 35, gli ordini di incasso e i titoli di spesa;

g) partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali.

Il segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.

Art. 17.

Adunanze e deliberazioni

L'avviso di convocazione del consiglio direttivo deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno ed essere spedito ai consiglieri e, quando occorre, ai revisori dei conti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. La riunione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni del consiglio direttivo si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi previsti nell'ultimo comma del presente articolo.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per le delibere concernenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica. Per l'approvazione e le modificazioni del regolamento interno, l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, la revoca dei responsabili delle sezioni, dei servizi e della biblioteca e per la stipula dei contratti e delle convenzioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 18.

Decadenza

I consiglieri che senza giustificazione non partecipino alle riunioni ordinarie del consiglio direttivo per tre sedute consecutive e nel corso dello stesso anno solare, possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio direttivo stesso può mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori.

Della decadenza viene data subito comunicazione, ai fini della sostituzione, al Ministero della pubblica istruzione e agli organi competenti.

Art. 19.

Personale comandato e incaricato

I comandi del personale dell'Istituto, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, hanno la durata stabilita dal quinto comma del citato decreto.

Nel regolamento di cui all'art. 20 del presente statuto sarà stabilita l'assegnazione del personale comandato alle diverse sezioni e servizi, gli obblighi e l'orario di servizio.

Il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, ottavo e nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Esso sarà disposto dal presidente previa delibera motivata del consiglio direttivo.

Eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale ispettivo, direttivo e docente saranno compensate secondo la normativa vigente in materia.

Art. 20.

Regolamento e personale dell'Istituto

Il consiglio direttivo approva con le procedure previste dall'art. 17, ultimo comma, il regolamento dell'Istituto, che dovrà indicare:

a) l'applicazione particolareggiata delle norme generali del presente statuto;

b) la determinazione della pianta organica del personale e delle relative funzioni dello stesso;

c) l'indicazione delle modalità di funzionamento delle sezioni, dei servizi e della biblioteca;

d) le modalità, i tempi e le condizioni per il conferimento di incarichi a consulenti esterni e per la stipulazione dei contratti a termine per le forme di collaborazione previste dall'art. 4 del presente statuto e in conformità all'ottavo e nono comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

e) norme dettagliate per la gestione amministrativo-contabile;

f) ogni altra norma che non sia in contrasto con il presente statuto.

Titolo III

GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 21.

Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione è di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.

L'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Art. 22.

Adempimenti

Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo.

Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre.

Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di un dodicesimo per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.

Tali limiti non si applicano per il pagamento delle spese obbligatorie.

Art. 23.

Struttura di bilancio

Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli:

a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);

b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento);

c) entrate e spese per partite di giro.

Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Art. 24.

Entrate e spese correnti

Le entrate correnti comprendono:

a) le rendite patrimoniali;

b) i finanziamenti dello Stato;

c) i contributi di altri enti o privati;

d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali ad enti ed istituzioni;

e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate;
f) altre entrate eventuali.

Le spese correnti comprendono:

a) gli oneri e le spese patrimoniali;
b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Art. 25.

Entrate e spese in conto capitale

Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento.

Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche nonché per l'impianto di biblioteche.

Art. 26.

Partite di giro

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto.

Art. 27.

Avanzo e disavanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'Ente non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

Art. 28.

Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessità che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamenti, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Art. 29.

Variazioni di bilancio

Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilità, nonché in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate.

Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse, per l'approvazione.

Art. 30.

Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio

Nessuna spesa puo essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento.

I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.

Art. 31.

Residui

Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi.

La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella delle competenze.

Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Art. 32.

Acquisti

Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa l'imposta sul valore aggiunto) ed i capitoli di imputazione della spesa.

Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate;

b) la relazione del presidente dell'Ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualità e delle destinazioni delle attrezzature già esistenti.

Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilità di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative.

È escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta.

Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto *s*) dell'art. 7.

Art. 33.

Istituto cassiere

Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad una apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'Ente, delle condizioni più favorevoli.

Per l'espletamento di particolari servizi l'Ente si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionate.

Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.

Art. 34.

Ordini di incasso

Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'Istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascerà quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sarà consegnato dall'Ente.

Art. 35.

Ordini di pagamento

Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.

Art. 36.

Indicazioni sulle reversali e sui mandati

Le reversali ed i mandati debbono indicare:

a) l'esercizio al quale si riferiscono;
b) il numero d'ordine progressivo;
c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui;
d) il nome e cognome del debitore o del creditore;
e) la causale dell'incasso o del pagamento;
f) la somma da incassare o da pagare;
g) la data di emissione;
h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.

Art. 37.

Emissione delle reversali e dei mandati

Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie.

L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso.

Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento.

Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere.

Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

Art. 38.

Mandati estinti ed estratto conto

L'istituto cassiere rimetterà mensilmente all'Ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente.

Tale obbligo sarà inserito nella convenzione del servizio di cassa.

Art. 39.

Reversali e mandati inestinti

Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'Ente che li ha emessi. Esso li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 40.

Vincoli per le reversali ed i mandati

Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti più capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Art. 41.

Spese minute

Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo.

L'anticipazione del suddetto fondo è disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro.

Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presenterà le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sarà fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel quale giorno il predetto responsabile dovrà versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Art. 42.

Responsabilità

Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria.

La responsabilità della gestione dei fondi amministrati è imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.

Art. 43.

Registri contabili

I registri contabili obbligatori sono:

a) il giornale di cassa;

b) il registro partitario delle entrate;

c) il registro partitario delle spese;

d) il libro degli inventari.

Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali — distintamente per competenze e residui — nel giorno in cui sono emessi.

Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

Art. 44.

Correzione dei registri contabili

Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.

Art. 45.

Conto consuntivo

Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo.

Entro il 15 marzo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione.

Art. 46.

Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenze e per residui.

Art. 47.

Situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Art. 48.

Conto economico

Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

Art. 49.

Situazione amministrativa

Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare:

1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;

2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

Art. 50.

Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

87G0706

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 novembre 1987, n. **502.**

Modificazione al decreto ministeriale 13 novembre 1985 recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 13 dicembre 1985, recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 1986 e modificato con decreto ministeriale 15 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 1986;

Considerato che a detto elenco, nell'allegato *A*, possono essere aggiunti l'acido isobutirrico sale calcico, l'acido isovalerico sale calcico, l'acido valerico sale calcico e l'acido 2-metil-butirrico sale calcico, con determinate caratteristiche e condizioni d'impiego;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 22 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* del decreto ministeriale 13 novembre 1985, citato nelle premesse, è integrato conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 26 novembre 1987

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

Denominazione (a)	Descrizione e formula (b)	Caratteristiche sul secco e condizioni d'impiego (c)	Da dichiarare (d)
Acido isobutirrico sale calcico	Acido isobutirrico tecnicamente puro $Ca(C_4H_7O_2)_2$	Titolo in acido isobutirrico minimo 80%	Solo per ruminanti
Acido isovalerico sale calcico	Acido isovalerico tecnicamente puro $Ca(C_5H_9O_2)_2$	Titolo in acido isovalerico minimo 80%	Solo per ruminanti
Acido valerico sale calcico	Acido valerico tecnicamente puro $Ca(C_5H_9O_2)_2$	Titolo in acido valerico minimo 80%	Solo per ruminanti
Acido 2-metil-butirrico sale calcico	Acido 2-metilbutirrico tecnicamente puro $Ca(C_5H_9O_2)_2$	Titolo in acido 2-metilbutirrico minimo 80%	Solo per ruminanti

87G0699

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 novembre 1987.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 18 novembre 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 18 novembre 1987, scadenza il 25 novembre 1988 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosettantatre giorni, non superiore al 9%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	marco tedesco;
1,31	franchi francesi;
0,0878	lira sterlina;
140	lire italiane;
0,256	fiorino olandese;
3,71	franchi belgi;
0,140	franco lussemburghese;
0,219	corona danese;
0,00871	sterlina irlandese;
1,15	dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore nominale pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

I titoli non hanno circolazione al di fuori di detta gestione.

Art. 4.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 25 novembre 1988, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 25 novembre 1988 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 23 novembre 1988, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Art. 7.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 9, e relativi alla data del 23 novembre 1988.

Art. 8.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute «componenti» a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 8, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 10.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia e gli operatori attualmente ammessi a partecipare alle aste di buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 1986.

In relazione alla prevista circolazione dei buoni solo nell'ambito della «gestione centralizzata», i partecipanti all'asta rimasti aggiudicatari debbono avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di deposito della «gestione centralizzata».

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 9% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo tasso d'interesse offerto.

L'importo di ciascuna offerta, multipla di 1.000 ECU, non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovrà essere indicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati, nonché la sede della Banca medesima presso la quale si intende depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12 del giorno 17 novembre 1987 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 9%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione. Tale tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni sarà effettuato il 20 novembre 1987 dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia, senza maggiorazioni di interesse.

Ciascun operatore provvederà a versare il controvalore in lire italiane dell'ammontare nominale in ECU dei buoni assegnati, controvalore determinato sulla base del tasso di cambio lira italiana/ECU del giorno 16 novembre 1987, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 18.

Il giorno 20 novembre 1987 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire dell'importo nominale dei buoni assegnati, senza maggiorazione di interessi.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU del giorno 16 novembre 1987 comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolate da apposita convenzione.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 3 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1987
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 31

87A10715

DECRETO 23 novembre 1987.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, il quale all'art. 1, comma 7, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da cinque a 8,50 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 13%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 21,50% a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, addì 23 novembre 1987

Il Ministro del tesoro
AMATO

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOTI

87A10744

DECRETO 27 novembre 1987.

Applicazione delle disposizioni concernenti la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti derivanti dalla dinamica salariale, degli aumenti semestrali e dei conguagli per l'anno 1988 ai sensi dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le norme dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti la disciplina della perequazione automatica delle pensioni ed in particolare le disposizioni concernenti rispettivamente la determinazione delle percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti derivanti dalla dinamica salariale, degli aumenti semestrali e dei conguagli, nonché l'attribuzione degli aumenti soprarichiamati alle pensioni cui si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale contenuta nella legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 1986) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1987;

Viste le comunicazioni dell'Istituto centrale di statistica;

Considerata la necessità:

di accertare la differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime, di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ai fini degli aumenti delle pensioni per dinamica salariale dal 1° gennaio 1988;

di accertare i valori delle percentuali di variazione registrate dagli indici di cui alla scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria ai fini dei conguagli degli aumenti semestrali delle pensioni relativi al 1° maggio e al 1° novembre 1987;

di determinare in via previsionale le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni a far tempo dal 1° maggio e dal 1° novembre 1988, le modalità di corresponsione dei conguagli conseguenti all'accertamento dei valori effettivi delle percentuali di variazioni suddette nonché le modalità di attribuzione degli aumenti sull'indennità integrativa speciale sopracitata e sulle pensioni alle quali si applica l'indennità medesima;

Decreta:

Art. 1.

La misura percentuale di aumento, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, per la perequazione automatica delle pensioni relativa alla dinamica salariale, agli effetti dell'art. 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, derivante dalla differenza tra la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrat-

tuali degli operai dell'industria di cui all'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (pari a + 5,0), e la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni (pari a + 5,6), è risultata pari a zero.

Art. 2.

Agli effetti dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione dell'indice del costo della vita per la scala mobile dei lavoratori dell'industria determinati in via previsionale con il decreto indicato in epigrafe e i valori effettivi delle stesse, in relazione ai periodi di riferimento validi per gli aumenti semestrali delle pensioni per l'anno 1987, le percentuali di variazione registrate dall'indice suddetto sono risultate rispettivamente pari a + 2,6 dal 1° maggio e + 2,6 dal 1° novembre.

Art. 3.

Le percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1988 sono determinate in misura pari a + 2,6 dal 1° maggio e + 1,8 dal 1° novembre.

Art. 4.

Gli aumenti di perequazione automatica derivanti dall'applicazione delle percentuali di variazione di cui all'art. 3, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è dovuta nella misura di L. 448.554 mensili lorde, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, le variazioni semestrali di cui all'art. 3 non si calcolano sulla quota di indennità integrativa speciale corrisposta, come previsto dal terzo comma del già indicato art. 10, a titolo di assegno personale e l'importo delle variazioni medesime è portato in detrazione del predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento.

Art. 5.

I conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione come determinati nell'art. 3 ed i valori delle percentuali stesse effettivamente accertati sono calcolati con effetto al 1° maggio e dal 1° novembre 1988 e sono corrisposti in occasione della prima erogazione delle pensioni nell'anno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1987

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

87A10716

DECRETO 1° dicembre 1987.

Determinazione delle condizioni e modalità da applicarsi ai mutui stipulati dagli enti locali territoriali, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440;

Visto, in particolare, l'art. 9 del suddetto decreto il quale, al terzo comma, attribuisce al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili dagli istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1987, con il quale, in attuazione del sopra menzionato disposto normativo, sono state determinate le condizioni e le modalità da applicarsi ai mutui in discorso;

Visto, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto, il quale, nello stabilire i criteri per la determinazione della misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, prevede che detto tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei previsti parametri, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 del citato decreto i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Attesa la necessità di fissare la misura massima dell'interesse da applicare alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, poste in essere a decorrere dalla data del citato decreto ministeriale;

Visti i propri decreti 23 e 29 dicembre 1986 con i quali la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio, per l'anno 1987, è stata fissata nella misura dell'1,75%;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che la misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni della specie è pari al 12,20% annuo;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

A decorrere dal 17 novembre e fino al 31 dicembre 1987, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari al 12,20%.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per il 1987 dell'1,75%, detto tasso è fissato nella misura massima del 13,95%.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

87A10745

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 1987.

Revisione della misura del sovracanone annuo su impianti idroelettrici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, col quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di L. 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della stessa legge col quale viene demandato al Ministro delle finanze di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura di sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199, 19 novembre 1983, n. 34096 e 26 novembre 1985, n. 34404, con i quali la suddetta misura fissa di sovracanone è stata rispettivamente elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925, a L. 1.614 per kW per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983, a L. 2.141 per kW per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 ed a L. 2.532 dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987;

Vista la nota 10 novembre 1987, n. 22766, dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi, nel periodo ottobre 1985-ottobre 1987, nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) è stata di + 10,7 per cento;

Considerato, pertanto, che la misura fissa di sovracanone è da elevare, per il biennio 1988-1989, da L. 2.532 a L. 2.802 per ogni chilowatt di potenza nominale media;

Decreta:

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, a L. 2.802 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

Roma, addì 25 novembre 1987

p. *Il Ministro:* MALVESTIO

87A10753

DECRETO 4 dicembre 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 10 ottobre 1987 - ufficio provinciale I.V.A. di Napoli, per inagibilità dei locali a seguito di nubifragio;

in data 19 ottobre 1987 - ufficio del registro di Albano Laziale, a seguito del trasloco dalla sede di via Cardinale Altieri n. 14 alla nuova sede sita in via Olivella n. 68;

in data 24 ottobre 1987 - ufficio del registro di Soave, per sciopero;

in data 24 ottobre 1987 - ufficio del registro di Verona, per sciopero;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro e ufficio provinciale I.V.A. è accertato come segue:

IN DATA 10 OTTOBRE 1987

Regione Campania:
ufficio provinciale I.V.A. di Napoli.

IN DATA 19 OTTOBRE 1987

Regione Lazio:
ufficio del registro di Albano Laziale.

IN DATA 24 OTTOBRE 1987

Regione Veneto:
ufficio del registro di Soave;
ufficio del registro di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1987

Il Ministro: GAVA

87A10754

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 settembre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Umbria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Umbria;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per l'Umbria;

Tenuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicità ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse;

Ritenuto che nella regione Umbria non rileva pervenire ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri, bensì una certa omogeneità ed una discreta diversità delle attività produttive;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per l'Umbria espresso nella seduta del 9 settembre 1987;

Decreta:

Nella regione Umbria le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

Provincia di Perugia:

n. 1 di Perugia, con sede a Perugia, comprendente i comuni di: Assisi, Bastia, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Deruta, Lisciano Niccone, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno;

n. 2 di Gubbio, con sede a Gubbio, comprendente i comuni di: Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;

n. 3 di Città di Castello, con sede a Città di Castello, comprendente i comuni di: Citerna, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide;

n. 4 di Foligno, con sede a Foligno, comprendente i comuni di: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Sellano, Scheggino, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Valtopina;

n. 5 di Todi, con sede a Todi, comprendente i comuni di: Collazzone, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Todi.

Provincia di Terni:

n. 6 di Terni, con sede a Terni, comprendente i comuni di: Acquasparta, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni;

n. 7 di Orvieto, con sede ad Orvieto, comprendente i comuni di: Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1987
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 204

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è il seguente:

«Art. 1 *(Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego).*

1. Ai fini dell'attuazione della politica attiva dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione regionale per l'impiego, determina le sezioni circoscrizionali per l'impiego e ne definisce gli ambiti territoriali, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, delle articolazioni degli altri organi amministrativi e dei collegamenti sul territorio.

3. Nell'ambito della circoscrizione, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della masisma occupazione, su proposta della commissione regionale per l'impiego, previo parere della commissione circoscrizionale istituita a norma del successivo comma 5, può istituire recapiti periodici della sezione circoscrizionale per l'impiego per l'espletamento anche temporaneo di compiti esecutivi connessi con il servizio di collocamento.

4. I lavoratori residenti nel territorio della circoscrizione, che intendono concludere un contratto di lavoro subordinato, devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego. Senza cambiare la propria residenza essi possono trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente, nella lista di collocamento di altra circoscrizione, conservando l'anzianità di iscrizione maturata.

5. Presso ciascuna sezione circoscrizionale è istituita la commissione circoscrizionale per l'impiego. Essa è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta dal responsabile della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. La commissione di cui al comma 5 dura in carica tre anni e svolge le funzioni attualmente attribuite agli organi collegiali locali dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio, di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

7. La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure del collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro.

8. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti. In sede di prima attuazione di quanto disposto nel comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad istituire le sezioni circoscrizionali per l'impiego entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 2 *(Collocamento in agricoltura).* — 1. Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

2. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, sono affidati a commissioni e a sezioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura istituite in circoscrizioni determinate, per ambiti territoriali anche diversi da quelli delle commissioni di cui all'articolo 1, con le modalità previste nel comma 2 dell'articolo 1. La commissione regionale, sentite le commissioni circoscrizionali, può proporre, nell'ambito delle circoscrizioni, di istituire sezioni decentrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1.

3. La commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura è nominata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è composta da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

4. Per esigenze derivanti da particolari condizioni socio-economiche e da rilevanti flussi stagionali di manodopera agricola che interessino ambiti territoriali comprendenti più circoscrizioni anche di regioni diverse, la commissione regionale per l'impiego, ovvero le commissioni regionali per l'impiego eventualmente interessate, d'intesa fra loro, possono affidare ad una sezione circoscrizionale per l'impiego, individuata sulla base della sua ubicazione e della sua importanza funzionale rispetto ai flussi migratori, il coordinamento dell'attività svolta dalle altre sezioni interessate per l'attuazione della compensazione territoriale delle domande e delle offerte di lavoro.

5. La commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, è nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occcupazione, dura in carica tre anni ed è composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o da un suo delegato, in qualità di presidente, da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno dei coltivatori diretti, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

6. Fino alla istituzione nei singoli ambiti territoriali della nuova struttura circoscrizionale il servizio del collocamento continua ad essere svolto dalle commissioni e sezioni esistenti.

Art. 3 *(Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate).* — 1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti comuni ricevono dai comuni compresi nell'ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all'onere finanziario sostenuto, secondo accordi e criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni.

2. L'espletamento dell'obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264».

87A10706

DECRETO 21 settembre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Molise.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge sudetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Molise;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per il Molise;

Tentuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicità ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse;

Ritenuto che nella regione Molise, in dipendenza delle peculiarità dell'assetto produttivo-territoriale agricolo, rileva pervenire in taluni casi ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, anche perché in estese aree della regione sussiste una marcata prevalenza del settore primario rispetto agli altri;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per il Molise espresso nelle sedute del 27 marzo 1987 e del 3 luglio 1987, rispettivamente delibere numeri 1 e 10;

Decreta:

Nella regione Molise le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO

Provincia di Campobasso:

n. 1 di Campobasso, con sede a Campobasso, comprendente i comuni di: Baranello, Bojano, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casalciprano, Castellino del Biferno, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardiaregia, Jelsi, Limosano, Lucito, Macchia Valfortore, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Riccia, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, San Biase, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Massimo, San Polomatese, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Vinchiaturo;

n. 2 di Termoli, con sede a Termoli, comprendente i comuni di: Acquaviva Collecroce, Bonefro, Campomarino, Casacalenda, Castelbottaccio, Castelmauro, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Portocannone, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna, Termoli, Ururi.

Provincia di Isernia:

n. 3 di Isernia, con sede a Isernia, comprendente i comuni di: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel Del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI
PER IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA

Provincia di Campobasso:

n. 1/*A* di Campobasso, con sede a Campobasso, comprendente i comuni di: Bojano, Campobasso, Campochiaro, Colle d'Anchise, Spinete, San Polomatese, Guardiaregia, San Massimo, Sepino, Ferrazzano, Gildone, Matrice, Oratino, San Giovanni in Galdo, Campodipietra, Mirabello Sannitico, Baranello, Busso, Campolieto, Castropignano, Casalciprano, Duronia, Molise, Torella del Sannio, Cercemaggiore, Fossalto, Pietracupa, Gambatesa, Jelsi, Limosano, San Biase, Sant'Angelo Limosano, Lucito, Civitacampomarano, Monacilioni, Montagano, Petrella Tifernina, Castellino del Biferno, Pietracatella, Riccia, Ripalimosani, Sant'Elia a Pianisi, Macchia Valfortore, San Giuliano del Sannio, Cercepiccola, Toro, Tufara, Vinchiaturo, Trivento, Roccavivara, Salcito;

n. 2/*A* di Termoli, con sede a Termoli, comprendente i comuni di: San Giacomo degli Schiavoni, Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis, Tavenna, Mafalda, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, San Felice del Molise, Montecilfone, Guardialfiera, Castelbottaccio, Lupara, Acquaviva Collecroce, Guglionesi, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Termoli;

n. 3/*A* di Larino, con sede a Larino, comprendente i comuni di: Montorio nei Frentani, Montelongo, Castelmauro, Rotello, Ururi, Casacalenda, Bonefro, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Provvidenti, Morrone del Sannio, Ripabottoni, Larino.

Provincia di Isernia:

n. 4/*A* di Isernia, con sede a Isernia, comprendente i comuni di: Miranda, Acquaviva d'Isernia, Carpinone, Castelpizzuto, Chiauci, Longano, Pesche, Pettoranello del Molise, Sant'Agapito, Sessano del Molise, Bagnoli del Trigno, Carovilli, Roccasicura, Castelpetroso, Civitanova del Sannio, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Sant'Elena Sannita, Macchiagodena, Santa Maria del Molise, Monteroduni, Macchia d'Isernia, Isernia, Pescolanciano, Rionero Sannitico, Montenero Val Cocchiara, Roccamandolfi, Cantalupo nel Sannio;

n. 5/*A* di Venafro, con sede a Venafro, comprendente i comuni di: Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Montaquila, Pozzilli, Rocchetta al Volturno, Sesto Campano, Conca Casale, Castel San Vincenzo, Pizzone, Filignano, Scapoli, Venafro;

n. 6/*A* di Agnone, con sede ad Agnone, comprendente i comuni di: Agnone, Capracotta, Castel del Giudice, Pietrabbondante, San Pietro Avellana, Vastogirardi, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Pescopennataro, Poggio Sannita, Sant'Angelo del Pesco.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1987
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 205

NOTE

Per il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'ordinamento del mercato del lavoro) si veda nelle note alle premesse al decreto ministeriale 21 settembre 1987 concernente: «Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Umbria», pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

87A10708

DECRETO 23 settembre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Marche.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Marche;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per le Marche;

Tentuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicità ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse;

Ritenuto che nella regione Marche non rileva pervenire ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri, bensì una certa omogeneità ed una discreta diversità delle attività produttive;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per le Marche espresso nella seduta del 9 settembre 1987;

Decreta:

Nella regione Marche le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

Provincia di Ancona:

n. 1 di Ancona, con sede ad Ancona, comprendente i comuni di: Ancona, Agugliano, Camerano, Numana, Sirolo, Polverigi, Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito, Chiaravalle, Camerata Picena, Osimo, Castelfidardo, Loreto, Offagna, Senigallia, Ostra, Ostra Vetere, Castel Colonna, Monterado, Ripe, Corinaldo;

n. 2 di Fabriano, con sede a Fabriano, comprendente i comuni di: Arcevia, Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico;

n. 3 di Jesi, con sede a Jesi, comprendente i comuni di: Jesi, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Maiolati Spontini, Monsano, Monte Roberto, Santa Maria Nuova, San Paolo di Jesi, Staffolo, San Marcello, Morro D'Alba, Filottrano, Mergo, Rosora, Montecarotto, Poggio San Marcello, Castelleone di Suasa, Barbara, Serra De' Conti.

Provincia di Ascoli Piceno:

n. 4 di Ascoli Piceno, con sede ad Ascoli Piceno, comprendente i comuni di: Ascoli Piceno, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Folignano, Maltignano, Montegallo, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Spinetoli, Venarotta, Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo;

n. 5 di Fermo, con sede a Fermo, comprendente i comuni di: Fermo, Altidona, Belmonte Piceno, Falerone, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Francavilla d'Ete, Montegranaro, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Servigliano;

n. 6 di San Benedetto del Tronto, con sede a San Benedetto del Tronto, comprendente i comuni di: San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Campofilone, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Pedaso, Ripatransone.

Provincia di Macerata:

n. 7 di Macerata, con sede a Macerata, comprendente i comuni di: Macerata, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Corridonia, Gualdo, Loro Piceno, Mogliano, Montecassiano, Montefano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Treia, Urbisaglia;

n. 8 di Camerino, con sede a Camerino, comprendente i comuni di: Camerino, Acquacanina, Bolognola, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Sefro, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso;

n. 9 di Civitanova Marche, con sede a Civitanova Marche, comprendente i comuni di: Civitanova Marche, Montecosaro, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena.

Provincia di Pesaro e Urbino:

n. 10 di Pesaro, con sede a Pesaro, comprendente i comuni di: Pesaro, Colbordolo, Mombaroccio, Montecicardo, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia, Gabicce Mare, Gradara, Macerata Feltria, Carpegna, Monte Cerignone, Montecopiolo, Pietrarubbia, Tavoleto, Sassocorvaro, Auditore, Piandimeleto, Frontino, Lunano, Belforte all'Isauro, Mercatino Conca, Montegrimano, Sassofeltrio, Novafeltria, Maiolo, Talamello, San Leo, Pennabilli, Casteldelci, Sant'Agata Feltria;

n. 11 di Urbino, con sede a Urbino, comprendente i comuni di: Urbino, Fermignano, Montecalvo in Foglia, Petriano, Urbania, Peglio, Sant'Angelo in Vado, Borgo Pace, Mercatello sul Metauro;

n. 12 di Fano, con sede a Fano, comprendente i comuni di: Fano, San Costanzo, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Barchi, Saltara, Cartoceto, Serrungarina, Montemaggiore al Metauro, Piagge, San Giorgio di Pesaro, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Sant'Ippolito, Cagli, Acqualagna, Cantiano, Apecchio, Piobbico, Pergola, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo, Frontone, Serra Sant'Abbondio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1987
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 206

NOTE

Per il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'ordinamento del mercato del lavoro) si veda nelle note alle premesse al decreto ministeriale 21 settembre 1987 concernente: «Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Umbria», pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

87A10707

DECRETO 24 settembre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Abruzzo;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per l'Abruzzo;

Tentuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicità ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse;

Ritenuto che nella regione Abruzzo non rileva pervenire ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri, bensì una certa omogeneità ed una discreta diversità delle attività produttive;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per l'Abruzzo espresso nella seduta del 10 settembre 1987;

Decreta:

Nella regione Abruzzo le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

Provincia di Pescara:

n. 1 di Pescara, con sede a Pescara, comprendente i comuni di: Pescara, Cappelle sul Tavo, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Montesilvano, Moscufo, Pianella, Spoltore;

n. 2 di Penne, con sede a Penne, comprendente i comuni di: Penne, Brittoli, Carpineto della Nora, Catignano, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Nocciano, Picciano, Vicoli, Villa Celiera;

n. 3 di Scafa, con sede a Scafa, comprendente i comuni di: Scafa, Abbateggio, Alanno, Caramanico Terme, Cugnoli, Roccamorice, Rosciano, Sant'Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Serramonacesca, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Lettomanoppello, Manoppello;

n. 4 di Popoli, con sede a Popoli, comprendente i comuni di: Popoli, Bolognano, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Salle, Tocco da Casauria.

Provincia di Teramo:

n. 5 di Teramo, con sede a Teramo, comprendente i comuni di: Teramo, Cermignano, Arsita, Canzano, Cortino, Penna Sant'Andrea, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Valle Castellana, Montorio al Vomano, Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Tossicia, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Montefino, Isola del Gran Sasso d'Italia, Castel Castagna, Castelli, Colledara;

n. 6 di Giulianova, con sede a Giulianova, comprendente i comuni di: Giulianova, Alba Adriatica, Bellante, Campli, Mosciano Sant'Angelo, Tortoreto;

n. 7 di Roseto degli Abruzzi, con sede a Roseto degli Abruzzi, comprendente i comuni di: Roseto degli Abruzzi, Castellalto, Morro d'Oro, Notaresco, Pineto, Atri, Cellino Attanasio, Castilenti, Basciano, Silvi;

n. 8 di Nereto, con sede a Nereto, comprendente i comuni di: Nereto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Sant'Omero, Sant'Egidio alla Vibrata, Ancarano, Civitella del Tronto, Torano Nuovo.

Provincia di Chieti:

n. 9 di Chieti, con sede a Chieti, comprendente i comuni di: Chieti, Ari, Bucchianico, Casacanditella, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Guardiagrele, Miglianico, Pennapiedimonte, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna;

n. 10 di Lanciano, con sede a Lanciano, comprendente i comuni di: Lanciano, Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Casoli, Castel Frentano, Civitella Messer Raimondo, Civitaluparella, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fara San Martino, Fossacesia, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lettopalena, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Mozzagrogna, Paglieta, Palena, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Roccascalegna, Rocca San Giovanni, Roio del Sangro, Rosello, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Taranta Peligna, Torino di Sangro, Tornareccio, Torricella Peligna, Treglio, Villa Santa Maria;

n. 11 di Ortona, con sede a Ortona, comprendente i comuni di: Ortona, Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Filetto, Frisa, Giuliano Teatino, Orsogna, Poggiofiorito, San Vito Chietino, Tollo;

n. 12 di Vasto, con sede a Vasto, comprendente i comuni di: Vasto, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Montazzoli, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Schiavi di Abruzzo, Scerni, Torrebruna, Tufillo, Villalfonsina.

Provincia di L'Aquila:

n. 13 di L'Aquila, con sede a L'Aquila, comprendente i comuni di: L'Aquila, Montereale, Campotosto, Capitignano, Cagnano Amiterno, Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte, Calascio, Castelvecchio Calvisio, San Pio delle Camere, Poggio Picenze, Scoppito, Tornimparte, Lucoli, Pizzoli, Barete, Capestrano, Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Ofena, Caporciano, San Demetrio ne' Vestini, Carapelle Calvisio, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Fossa, Ocre, Sant'Eusamio Forconese, Villa Sant'Angelo, Fagnano Alto, Fontecchio, Tione degli Abbruzzi, Acciano;

n. 14 di Sulmona, con sede a Sulmona, comprendente i comuni di: Sulmona, Castelvecchio Subequo, Goriano Sicoli, Gagliano Aterno, Secinaro, Castel di Ieri, Molina Aterno, Scanno, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Villalago, Cocullo, Pratola Peligna, Vittorito, Corfinio, Raiano, Roccacasale, Prezza, Pettorano sul Gizio, Rocca Pia, Pacentro, Cansano, Campo di Giove, Introdacqua;

n. 15 di Avezzano, con sede ad Avezzano, comprendente i comuni di: Avezzano, Celano, Aielli, Collarmele, Ovindoli, Cerchio, Massa d'Albe, Pescina, Ortona dei Marsi, Bisegna, San Benedetto dei Marsi, Gioia dei Marsi, Civitella Roveto, Capistrello, Luco dei Marsi, Collelongo, Villavallelonga, Lecce nei Marsi, Ortucchio, Trasacco, Canistro, Morino, Civita d'Antino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Tagliacozzo, Sante Marie, Cappadocia, Castellafiume, Magliano de' Marsi, Scurcola Marsicana, Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte;

n. 16 di Castel di Sangro, con sede a Castel di Sangro, comprendente i comuni di: Castel di Sangro, Roccaraso, Pescocostanzo, Alfedena, Ateleta, Rivisondoli, Scontrone, Pescasseroli, Villetta Barrea, Opi, Civitella Alfedena, Barrea.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1987
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 208

NOTE

Per il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'ordinamento del mercato del lavoro) si veda nelle note alle premesse al decreto ministeriale 21 settembre 1987 concernente: «Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Umbria», pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

87A10710

DECRETO 25 settembre 1987.

Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Toscana.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sulla «Organizzazione del mercato del lavoro»;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge suddetta e segnatamente i commi 1, 2 e 8, secondo periodo, dell'art. 1 e 2 dell'art. 2;

Ritenuto che il disposto combinato degli articoli 1 e 2 della predetta legge impone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere alla determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed alla definizione dei relativi ambiti territoriali;

Constatato che la normativa di cui alla predetta legge n. 56/1987 — contenendo essa disposizioni diverse di grande rilevanza innovativa, dirette ad un più puntuale soddisfacimento delle esigenze della domanda e della offerta di lavoro ed alla realizzazione degli incrementi occupazionali attraverso l'esplicazione di politiche attive e promozionali — presuppone per la sua attuazione la immediata istituzione ed il funzionamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;

Considerato che, a norma dell'art. 3 della legge medesima, le amministrazioni comunali sono tenute a fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni circoscrizionali, in concorso proporzionale di spesa tra loro, e che, pertanto, le stesse devono poter, in via preventiva, conoscere l'area circoscrizionale in cui ricadono i comuni;

Ritenuto di dover procedere alla istituzione delle sezioni circoscrizionali nella regione Toscana;

Visti gli atti istruttori e segnatamente quelli trasmessi dall'URLMO per la Toscana;

Tenuto conto che le esigenze di potenziamento ed ammodernamento delle strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale devono essere soddisfatte anche mediante l'impiego di tecnologie informatiche, con l'utilizzo dei mezzi e delle risorse secondo criteri di economicità ed efficienza, che influenzano, nella fattispecie, la determinazione delle dimensioni delle sezioni circoscrizionali stesse;

Ritenuto che nella regione Toscana non rileva pervenire ad una diversa individuazione relativamente alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed a quelle agricole, in quanto nel locale mercato del lavoro non sussiste una marcata prevalenza di un settore, quello agricolo, rispetto agli altri, bensì una certa omogeneità ed una discreta diversità delle attività produttive;

Acquisito il parere della commissione regionale per l'impiego per la Toscana espresso nella seduta del 14 settembre 1987;

Decreta:

Nella regione Toscana le «Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura» ed i relativi ambiti territoriali sono rispettivamente determinate e definiti come appresso:

Provincia di Firenze:

n. 1 di Firenze, con sede a Firenze, comprendente i comuni di: Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Godenzo, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia;

n. 2 di Prato, con sede a Prato, comprendente i comuni di: Prato, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Vaiano, Vernio, Poggio a Caiano;

n. 3 di San Casciano in Val di Pesa, con sede in San Casciano in Val di Pesa, comprendente i comuni di: San Casciano in Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa, Tavernelle Val di Pesa;

n. 4 di Borgo San Lorenzo, con sede a Borgo San Lorenzo, comprendente i comuni di: Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vicchio;

n. 5 di Castelfiorentino, con sede a Castelfiorentino, comprendente i comuni di: Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione;

n. 6 di Empoli, con sede a Empoli, comprendente i comuni di: Empoli, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

Provincia di Livorno:

n. 7 di Livorno, con sede a Livorno, comprendente i comuni di: Livorno, Capraia Isola, Collesalvetti;

n. 8 di Piombino, con sede a Piombino, comprendente i comuni di: Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;

n. 9 di Portoferraio, con sede a Portoferraio, comprendente i comuni di: Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba;

n. 10 di Rosignano Marittimo, con sede a Rosignano Marittimo, comprendente i comuni di: Rosignano Marittimo, Bibbona, Cecina.

Provincia di Pisa:

n. 11 di Pisa, con sede a Pisa, comprendente i comuni di: Pisa, Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano;

n. 12 di Pontedera, con sede a Pontedera, comprendente i comuni di: Pontedera, Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Fauglia, Lajatico, Lari, Lorenzana, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Terricciola, Vicopisano;

n. 13 di Santa Croce sull'Arno, con sede a Santa Croce sull'Arno, comprendente i comuni di: Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, San Miniato, Santa Maria a Monte;

n. 14 di Volterra, con sede a Volterra, comprendente i comuni di: Volterra, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Castelnuovo di Val di Cecina, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pomarance, Riparbella, Santa Luce.

Provincia di Arezzo:

n. 15 di Arezzo, con sede ad Arezzo, comprendente i comuni di: Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Pergine Valdarno, Subbiano;

n. 16 di Bibbiena, con sede a Bibbiena, comprendente i comuni di: Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla;

n. 17 di Montevarchi, con sede a Montevarchi, comprendente i comuni di: Montevarchi, Bucine, Castelfranco di Sopra, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Pian di Scò, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini;

n. 18 di Sansepolcro, con sede a Sansepolcro, comprendente i comuni di: Sansepolcro, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sestino.

Provincia di Siena:

n. 19 di Siena, con sede a Siena, comprendente i comuni di: Siena, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Giovanni d'Asso, Sovicille;

n. 20 di Poggibonsi, con sede a Poggibonsi, comprendente i comuni di: Poggibonsi, Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Radicondoli, San Gimignano;

n. 21 di Sinalunga, con sede a Sinalunga, comprendente i comuni di: Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

n. 22 di Abbadia San Salvatore, con sede ad Abbadia San Salvatore, comprendente i comuni di: Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Quirico d'Orcia;

n. 23 di Montepulciano, con sede a Montepulciano, comprendente i comuni di: Montepulciano, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, San Casciano dei Bagni, Sarteano.

Provincia di Grosseto:

n. 24 di Grosseto, con sede a Grosseto, comprendente i comuni di: Grosseto, Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Santa Fiora, Scansano, Seggiano;

n. 25 di Follonica, con sede a Follonica, comprendente i comuni di: Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Scarlino, Monterotondo Marittimo;

n. 26 di Manciano, con sede a Manciano, comprendente i comuni di: Manciano, Castell'Azzara, Pitigliano, Roccalbegna, Sorano, Semproniano;

n. 27 di Orbetello, con sede a Orbetello, comprendente i comuni di: Orbetello, Capalbio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Isola del Giglio.

Provincia di Massa Carrara:

n. 28 di Massa, con sede a Massa, comprendente i comuni di: Massa, Carrara, Montignoso;

n. 29 di Aulla, con sede ad Aulla, comprendente i comuni di: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Provincia di Lucca:

n. 30 di Lucca, con sede a Lucca, comprendente i comuni di: Lucca, Altopascio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari, Villa Basilica;

n. 31 di Barga, con sede a Barga, comprendente i comuni di: Barga, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Gallicano, Molazzana, Vergemoli;

n. 32 di Castelnuovo di Garfagnana, con sede a Castelnuovo di Garfagnana, comprendente i comuni di: Castelnuovo di Garfagnana, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Giuncugnano, Minucciano, Piazza al Serchio, Piene Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Villa Collemandina;

n. 33 di Viareggio, con sede a Viareggio, comprendente i comuni di: Viareggio, Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema.

Provincia di Pistoia:

n. 34 di Pistoia, con sede a Pistoia, comprendente i comuni di: Pistoia, Abetone, Agliana, Cutigliano, Marliana, Montale, Piteglio, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese;

n. 35 di Montecatini-Terme, con sede a Montecatini-Terme, comprendente i comuni di: Montecatini-Terme, Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Pieve a Nevole, Ponte Buggianese;

n. 36 di Pescia, con sede a Pescia, comprendente i comuni di: Pescia, Uzzano, Chiesina Uzzanese.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1987

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1987
Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 209

NOTE

Per il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 56/1987 (Norme sull'ordinamento del mercato del lavoro) si veda nelle note alle premesse al decreto ministeriale 21 settembre 1987 concernente: «Determinazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura ed individuazione dei relativi ambiti territoriali nella regione Umbria», pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

87A10709

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di La Maddalena

Con decreto ministeriale n. 14/10861 del 19 novembre 1987 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di La Maddalena è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1988, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.245.240.500 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 1.334.949.000 iscritto a ruolo a nome delle ditte Benincasa Luigia; Soc. Sarda artigiani; Delogu Giacomo Piero, Gennari Sergio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Sassari darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

87A10718

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1987 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 83448 del 30 giugno 1987:

società cooperativa agricola Le Cosole a r.l., con sede in Cinigliano - frazione Sasso d'Ombrone (Grosseto), costituita per rogito Ciampolini in data 12 novembre 1978, rep. 16570, reg. soc. 2838 tribunale di Grosseto;

società cooperativa agricola Amiatina a r.l., con sede in Castel del Piano (Grosseto), costituita per rogito De Carolis in data 28 febbraio 1977, rep. 125167, reg. soc. 2550 tribunale di Grosseto;

società cooperativa agricola Terra Rossa a r.l., con sede in Pitigliano (Grosseto), costituita per rogito Verde in data 2 maggio 1979, rep. 264, reg. soc. 2968 tribunale di Grosseto;

società cooperativa agricola Co.Pro.Bi.Ra. - Cooperativa produttori bieticoltori Ravenna a r.l., con sede in Ravenna, costituita per rogito Scarano in data 6 dicembre 1967, rep. 483, reg. soc. 3249 tribunale di Ravenna;

società cooperativa agricola Consorzio cooperative Tre Valli parmensi a r.l., con sede in Parma, costituita per rogito Rota in data 20 settembre 1971, rep. 15319, reg. soc. 6416 tribunale di Parma;

società cooperativa agricola Vivaisti parmensi a r.l. con sede in Collecchio (Parma), costituita per rogito Rota in data 17 giugno 1977, rep. 24361, reg. soc. 8742 tribunale di Parma;

società cooperativa agricola Rabattone a r.l., con sede in Mezzana Rabattone (Pavia), costituita per rogito Restivo in data 10 settembre 1970, rep. 98631, reg. soc. 3241/5402 tribunale di Pavia;

società cooperativa agricola La Gambolese a r.l., con sede in Gambolò (Pavia), costituita per rogito Gallotti in data 7 giugno 1973, rep. 2665/1288, reg. soc. 2366/3217 tribunale di Pavia;

società cooperativa agricola «Cooperativa sociale di Pisanino» a r.l., con sede in Minucciano (Lucca), costituita per rogito Canale Parola in data 18 gennaio 1974, rep. 2851, reg. soc. 5590 tribunale di Lucca;

società cooperativa agricola «Cooperativa di lavoro agricola Monte Grappa» - Società cooperativa fra ex combattenti, con sede in Porcari (Lucca), costituita per rogito Lazzareschi in data 5 gennaio 1968, rep. 21274, reg. soc. 4355 tribunale di Lucca.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1987 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, tenuto conto anche del parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 83447 del 30 giugno 1987:

società cooperativa agricola Martellago a r.l., con sede in Martellago (Venezia), costituita per rogito Duodo in data 23 febbraio 1958, rep. 29462, reg. soc. 7605 tribunale di Venezia;

società cooperativa agricola Viticoltori dei Colli Euganei a r.l., con sede in Torreglia (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 6 marzo 1975, rep. 36204, reg. soc. 9562 tribunale di Padova;

società cooperativa agricola A.C.L.I. - Quaderni di Villafranca a r.l., con sede in Villafranca Veronese (Verona), costituita per rogito Cracco in data 21 marzo 1963, rep. 9138, reg. soc. 4947 tribunale di Verona;

società cooperativa agricola A.C.L.I. - di Mozzecane a r.l., con sede in Mozzecane (Verona), costituita per rogito Cracco in data 23 febbraio 1962, rep. 5769, reg. soc. 4701 tribunale di Verona;

società cooperativa agricola A.C.L.I. - S. Vito di Bussolengo a r.l., con sede in Bussolengo (Verona), costituita per rogito Cracco in data 3 marzo 1961, rep. 2816, reg. soc. 4527;

società cooperativa agricola La Fattoria a r.l., con sede in Mezzane di Sotto (Verona), costituita per rogito Tomezzoli in data 18 marzo 1980, rep. 26476, reg. soc. 12950 tribunale di Verona;

società cooperativa agricola C.A.M.A. (Cooperativa agricola moderni allevamenti) a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Troiano in data 10 luglio 1967, rep. 18075, reg. soc. 2617 tribunale di Roma;

società cooperativa agricola Iris Casarano a r.l., con sede in Casarano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 22 giugno 1979, rep. 75105, reg. soc. 5146 tribunale di Lecce;

società cooperativa agricola Irrigua Orfani a r.l., con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Perrone in data 25 marzo 1980, rep. 1909, reg. soc. 2168.

87A10735

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1987, registro n. 15, foglio n. 207, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.), in Roma.

87A10767

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 20 novembre 1987 sono state modificate le denominazioni varietale delle seguenti varietà di piante ortive:

Cicoria: varietà Panda diventa Pandea; varietà Romea diventa Giulietta;

Peperone: varietà Goldor diventa Goldor King;

Melone: varietà Simba diventa Maracas;

Fagiolo nano: varietà Bilia diventa Sfera bianca.

87A10768

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a trentacinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Roma è stato bandito con decreto ministeriale 21 aprile 1984;

Considerato che risultano attualmente vacanti trentacinque posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Roma;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso a trentacinque posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Roma.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Roma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIV, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autenticata del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio o in scienze politiche oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopraspecificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Roma;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Roma della somma di L. 10.000 per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c), d), f)* e *g)* debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)* dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti dall'art. 3, lettera *i)*, del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato o per sostituirlo con quello prescritto e potrà, altresì, consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto ma, comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonché per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonché le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto e, in tal caso, verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c)*, primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopraspecificate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso ed i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 settembre 1987

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1987
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 354

87A10771

Diario delle prove scritte dei concorsi, per esami, a complessivi settanta posti per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro.

Le prove scritte dei tre concorsi, per esami, a complessivi settanta posti per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, indetti con decreto ministeriale 23 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 1° luglio 1987, avranno luogo, con inizio alle ore 8, secondo il seguente diario:

1) *concorso a dieci posti per la direzione provinciale del Tesoro di Genova* - nei giorni 7 e 8 gennaio 1988 presso i locali siti nel piazzale Kennedy, 1 - padiglione D - Genova (in dotazione alla facoltà di ingegneria). Non è previsto servizio di ristoro;

2) *concorso a cinquanta posti per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Emilia-Romagna* - nei giorni 13 e 14 gennaio 1988 presso i locali dell'Ente autonomo per le Fiere, con ingresso da viale Aldo Moro, sito nella piazza della Fiera District di Bologna;

3) *concorso a dieci posti per la direzione provinciale del Tesoro di Bari* - il diario delle prove scritte non è stato ancora fissato causa la difficoltà nel reperire i locali idonei.

Ulteriori informazioni verranno comunicate tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1988.

I candidati dei citati concorsi, ai quali non è stata notificata l'esclusione, sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.

87A10724

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Concorsi a sette posti di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 315, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato, tra gli altri un posto di tecnico laureato presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica III e la relativa nota ministeriale n. 631 del 9 febbraio 1987, con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 315, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato, tra gli altri un posto di tecnico laureato presso la prima cattedra di microbiologia e la relativa nota ministeriale n. 631 del 9 febbraio 1987, con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1980, registro n. 53, foglio n. 334, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato, tra gli altri un posto di tecnico laureato presso l'istituto dell'orto botanico e considerato che il predetto istituto è stato disattivato a seguito della costituizione del dipartimento di biologia vegetale, e la relativa nota ministeriale n. 2273 del 18 giugno 1986 con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1987, registro n. 6, foglio n. 12, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato, tra gli altri un posto di tecnico laureato presso l'istituto di medicina legale per la Cattedra di medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e la relativa nota ministeriale n. 1242 del 12 marzo 1987, con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1980, registro n. 53, foglio n. 334, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico laureato presso l'istituto di critica operativa e considerato che l'istituto predetto è stato disattivato a seguito della costituzione del dipartimento di storia dell'architettura e conservazione dei beni architettonici, e vista la relativa nota ministeriale n. 2273 del 18 giugno 1986 con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 315, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico laureato presso l'istituto di chimica per le esigenze della prima cattedra di chimica e propedeutica biochimica e la relativa nota ministeriale n. 631 del 9 febbraio 1987 con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Considerato che l'istituto di chimica è stato disattivato a seguito della costituzione del dipartimento di scienze biochimiche cui attualmente afferisce la cattedra in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 315, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico laureato presso la prima cattedra di fisica medica e la relativa nota ministeriale n. 631 del 9 febbraio 1987 con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria presso gli istituti, dipartimenti e cattedre sottoindicati e per il numero di posti a fianco indicati:

istituto di clinica medica generale e terapia medica III - facoltà di medicina e chirurgia . . . . posti 1

prima cattedra di microbiologia - facoltà di medicina e chirurgia . . . . » 1

dipartimento di biologia vegetale . . . . » 1

istituto di medicina legale per la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - facolta di medicina e chirurgia . . . . » 1

dipartimento di storia dell'architettura e conservazione dei beni architettonici . . . . » 1

prima cattedra di chimica e propedeutica biochimica del dipartimento di scienze biochimiche . . . . » 1

prima cattedra di fisica medica - dipartimento di medicina sperimentale . . . . » 1

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi:

istituto di clinica medica generale e terapia medica III - facoltà di medicina e chirurgia: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

prima cattedra di microbiologia - facoltà di medicina e chirurgia: diploma di laurea in: medicina e chirurgia; scienze biologiche;

dipartimento di biologia vegetale: diploma di laurea: uno dei diplomi di laurea rilasciati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

istituto di medicina legale per la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - facoltà di medicina e chirurgia: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

dipartimento di storia dell'architettura e conservazione dei beni architettonici: diploma di laurea in architettura;

prima cattedra di chimica e propedeutica biochimica del dipartimento di scienze biochimiche: diploma di laurea in: medicina e chirurgia; chimica; scienze biologiche;

prima cattedra di fisica medica - dipartimento di medicina sperimentale: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché dei militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta, ai sensi dell'art. 35 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico pratico e in una prova orale (vedi allegati programmi).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dagli allegati programmi d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi alle ore 9 dei sottoelencati giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto presso le sedi dei relativi istituti, dipartimenti e cattedre a fianco indicati:

istituto di clinica medica generale e terapia medica III - facoltà di medicina e chirurgia - Viale dell'Università, 37 - Roma: *settantesimo e settantunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

prima cattedra di microbiologia - facoltà di medicina e chirurgia - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma: *settantatreesimo e settantaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

dipartimento di biologia vegetale - Largo Cristina di Svezia, 24 - Roma: *settantaseiesimo e settantasettesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

istituto di medicina legale per la cattedra di medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - facoltà di medicina e chirurgia - Viale Regina Elena, 336 - Roma: *settantanovesimo e ottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

dipartimento di storia dell'architettura e conservazione dei beni architettonici - Piazza Borghese, 9 - Roma: *ottantaduesimo e ottantatreesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

prima cattedra di chimica e propedeutica biochimica - dipartimento di scienze biochimiche - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma: *ottantacinquesimo e ottantaseiesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

prima cattedra di fisica medica - dipartimento di medicina sperimentale - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma: *ottantottesimo e ottantanovesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 3 ottobre 1987
Registro n. 34 Università, foglio n. 95

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO L'ISTITUTO DI CLINICA MEDICA GENERALE E TERAPIA MEDICA III DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Prima prova scritta: applicazione degli anticorpi monoclonali nella diagnosi delle malattie immunologiche.

Seconda prova scritta di contenuto teorico-pratico: metodiche di studio dell'attivazione linfocitaria.

Prova orale: verterà sugli stessi argomenti delle prove scritte.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO LA PRIMA CATTEDRA DI MICROBIOLOGIA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Prima prova scritta: struttura della cellula batterica - metabolismo batterico - fermentazioni batteriche - moltiplicazione batterica - genetica batterica ed applicazioni all'ingegneria genetica - potere patogeno e fattori di virulenza dei batteri - chemio-antibiotici e fenomeni di resistenza - spirochete - micoplasmi - rickettsie - clamidie - virus animali e loro struttura - moltiplicazione virale - rapporti virus-cellula ospite - agenti antivirali - vaccini - sieri immuni.

Seconda prova scritta di contenuto teorico-pratico): colture batteriche in aerobiosi ed anaerobiosi - allestimento di colture per impianti di fermentazione da laboratorio - criteri e prove per l'identificazione di specie batteriche - valutazione della sensibilità batterica ai chemio-antibiotici e sistemi relativi - reazioni immunitarie e loro impiego nella diagnostica sierologica - applicazione della cromatografia e dell'elettroforesi in campo microbiologico - prove biologiche in animali da esperimento nella diagnostica microbiologica - preparazione, allestimento e mantenimento di colture cellulari - coltura di virus in animali da esperimento, uova embrionate e colture cellulari - metodi di isolamento ed identificazione di virus - metodi di titolazione virale.

Prova orale: procariori e virus interessanti la microbiologia medica, con particolare riguardo alle metodiche diagnostiche.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA VEGETALE

Prova scritta:

la cellula vegetale, parete cellulare, plastidi, microcorpi, vacuolo;
fitocromo e fotomorfogenesi;
metabolismo dell'azoto e dello zolfo;
metabolismo secondario: glucosidi cianogenici, aminoacidi non proteici, amine, isoprenoidi, composti fenolici.

Prova scritta a contenuto teorico-pratico:

frazionamento dei tessuti vegetali;
determinazione di attività enzimatiche mediante tecniche polarografiche e spettrofotometriche;
saggi biologici per la determinazione degli ormoni;
separazione cromatografica di proteine, pigmenti e metaboliti secondari.

Prova orale:

ormoni vegetali: auxine, gibberelline, citochinine, etilene;
conversione dell'energia, fotosintesi e respirazione;
metabolismo secondario: ruolo ecologico.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO L'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE PER LA CATTEDRA DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI E DEONTOLOGIA IN ODONTOSTOMATOLOGIA PER IL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Prima prova scritta: verterà su temi di patologia medica odontoiatrica con particolare riferimento alla patologia oculare connessa quale odontocheratipotresi, uveiti reattive, congiuntiviti, ostruzioni del canale lacrimale, ptosi palpebrali da lesione neurogena, ecc.

Seconda prova scritta di contenuto teorico-pratico: verterà su temi di medicina legale inerenti la professione del laureato in odontoiatria (deontologia professionale, responsabilità professionale, referto, ecc.).

Prova orale: riprende i temi principali della medicina legale quali: referto, segreto professionale, deontologia medica, responsabilità professionale in ambito penale e civile, valutazione del danno alla persona e di medicina assicurativa.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA DELL'ARCHITETTURA E CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI.

Prova scritta: tema su un argomento generale inerente al restauro architettonico.

Prova scritta di contenuto teorico-pratico: tema su un argomento concernente la prassi del restauro architettonico.

Prova orale: illustrazione e discussione degli argomenti delle prove scritte.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO LA PRIMA CATTEDRA DI CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOCHIMICHE.

Prova scritta: su metalloproteine (strutture, funzioni, ruolo fisiopatologico).

Prova scritta di contenuto teorico-pratico: su tecniche biochimiche (metodi di purificazione, metodi di analisi spettroscopica, metodi di trattamento dei dati).

Prova orale: su argomenti di biochimica delle metalloproteine.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO LA PRIMA CATTEDRA DI FISICA MEDICA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

L'esame consisterà in due prove scritte di cui una di contenuto teorico-pratico ed una prova orale sui seguenti argomenti:

fisica delle radiazioni ionizzanti;
dosimetria;
radioprotezione.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

COLORO CHE INTENDANO PARTECIPARE A PIÙ CONCORSI DEBBONO PRODURRE DOMANDE SEPARATE PER CIASCUN POSTO MESSO A CONCORSO

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

....l..... sottoscritt..... (*A*) nat..... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in .... (provincia di ....) via ...., chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. .... post..... di .... presso .... di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in .... (città - via - c.a.p.), tel ....

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugata.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A10726

Concorsi a sei posti di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, cón modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1987, registro n. 5, foglio n. 12, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di funzionario tecnico presso l'istituto di patologia generale per le esigenze della cattedra di oncologia clinica ora afferente al dipartimento di medicina sperimentale e la relativa nota ministeriale n. 1242 del 12 marzo 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1987, registro n. 5, foglio n. 12, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di funzionario tecnico presso l'istituto di clinica medica II per le esigenze della prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia e la relativa nota ministeriale n. 1242 del 12 marzo 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 315, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di funzionario tecnico presso la seconda cattedra di clinica neurologica - dipartimento di scienze neurologiche e la relativa nota ministeriale n. 631 del 9 febbraio 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 315, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di funzionario tecnico presso la seconda cattedra di patologia chirurgica speciale e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia e la relativa nota ministeriale n. 631 del 9 febbraio 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1983, registro n. 65, foglio n. 3, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di funzionario tecnico presso l'istituto di patologia ostetrica e ginecologica (esigenze quarta cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1985, registro n. 41, foglio n. 83, con il quale è rettificata l'assegnazione che deve intendersi all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica per le esigenze della prima cattedra e la relativa nota ministeriale n. 6620 del 6 dicembre 1983 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 315, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di funzionario tecnico presso il dipartimento di biopatologia umana per le esigenze della cattedra di ematologia e la relativa nota ministeriale n. 631 del 9 febbraio 1987 con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria presso gli istituti, dipartimenti e cattedre sottoindicati e per il numero di posti a fianco indicati:

dipartimento di medicina sperimentale per le esigenze della cattedra di oncologia clinica	posti	1
istituto di seconda clinica medica per le esigenze della prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica - facolta di medicina e chirurgia	»	1
seconda cattedra di clinica neurologica - dipartimento di scienze neurologiche	»	1
seconda cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - facoltà di medicina e chirurgia	»	1
istituto di clinica ostetrica e ginecologica per le esigenze della prima cattedra - facoltà di medicina e chirurgia	»	1
dipartimento di biopatologia umana per le esigenze della cattedra di ematologia	»	1

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi sopracitati: diploma di laurea in medicina e chirúrgia.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite massimo d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi.

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta, ai sensi dell'art. 35 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico e in una prova orale (vedi allegati programmi).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dagli allegati programmi d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dalla U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8) e 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi alle ore 9 dei sottoelencati giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto presso le sedi dei relativi istituti, dipartimenti e cattedre a fianco indicati:

dipartimento di medicina sperimentale per le esigenze della cattedra di oncologia clinica - Viale Regina Elena, 324 - Roma: *settantesimo e settantunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

istituto seconda clinica medica per le esigenze della prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica - facolta di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma: *settantatreesimo e settantaquattresimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

seconda cattedra di clinica neurologica - dipartimento di scienze neurologiche - Viale dell'Università, 30 - Roma: *settantaseiesimo e settantasettesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

prima cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma: *settantanovesimo e ottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

Istituto di clinica ostetrica e ginecologica per le esigenze della prima cattedra - facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma: *ottantaduesimo e ottantatreesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

dipartimento di biopatologia umana per le esigenze della cattedra di ematologia - Via Forlì, 6 - Roma: *ottantacinquesimo e ottantaseiesimo giorno successivo alla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale;

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 11 luglio 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 31 ottobre 1987
Registro n. 37 Università, foglio n. 14

ALLEGATO 1

PROGRAMMI DI ESAME

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE PER LE ESIGENZE DELLA CATTEDRA DI ONCOLOGIA CLINICA.

Prova scritta: significato dei recettori ormonali estrogenici e progestinici e loro determinazione.

Prova scritta a contenuto teorico-pratico: tests di chemiosensibilità in vitro ai farmaci.

Prova orale: ormonoterapia nel carcinoma della mammella.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO L'ISTITUTO DI CLINICA MEDICA II PER LE ESIGENZE DELLA PRIMA CATTEDRA DI PATOLOGIA SPECIALE MEDICA E METODOLOGIA CLINICA.

Prova scritta: principi e tecniche per la diagnostica e la ricerca dei peptidi oppioidi nervosi, ipofisari e tessutali, dei sistemi CRH-ACTH-cortisolo e renina-Ace-angiotensina-aldosterone.

Prova scritta a contenuto teorico-pratico: metodi di dosaggio dei peptidi oppioidi dell'ACTH, delcortisolo, della renina, dell'ACE e dello aldosterone nel plasma.

Prova orale: discussione sugli argomenti trattati nelle prove scritte e sulla applicazione delle suddette metodologie alla ricerca ed alla diagnostica clinica.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO LA SECONDA CATTEDRA DI CLINICA NEUROLOGICA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE.

Prova scritta: consisterà nello svolgimento di un tema su di un argomento di fisiopatologia neurologica.

Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: verterà sulla descrizione di una o più delle moderne tecniche di imaging del sistema nervoso.

Prova orale: comprenderà oltre che la descrizione degli argomenti di cui alle prove scritte, l'illustrazione delle più recenti tecniche di indagine elettrofisiologica sul sistema nervoso.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO LA SECONDA CATTEDRA DI PATOLOGIA SPECIALE CHIRURGICA E PROPEDEUTICA CLINICA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Prova scritta: stato attuale dei trapianti d'organo.

Prova scritta a contenuto teorico-pratico: descrizione delle apparecchiature necessarie per il monitoraggio del paziente sottoposto a trapianto d'organo.

Prova orale: terapia post-operatoria nei trapianti d'organo.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO L'ISTITUTO DI CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA PER LE ESIGENZE DELLA PRIMA CATTEDRA - FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Prima prova scritta: fisiopatologia e controllo del ciclo mestruale dalla pubertà alla menopausa, e delle prime fasi di gravidanza.

Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: diagnosi e semeiotica strumentale della patologia del ciclo mestruale.

Prova orale: diagnosi e prevenzione della patologia degli organi genitali legata a quadri disfunzionali: uso di metodiche strumentali.

CONCORSO AD UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOPATOLOGIA UMANA PER LE ESIGENZE DELLA CATTEDRA DI EMATOLOGIA.

Prova scritta: cinetica cellulare delle leucemie acute, trapianto di midollo autologo nelle emopatie maligne, leucemie secondarie.

Prova scritta a contenuto teorico-pratico: applicazione delle tecniche di purificazione di midollo osseo nelle emopatie acute.

Prova orale: discussione sugli argomenti inerenti alle prove scritte.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

COLORO CHE INTENDANO PARTECIPARE A PIÙ CONCORSI DEBBONO PRODURRE DOMANDE SEPARATE PER CIASCUN POSTO MESSO A CONCORSO

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

....l..... sottoscritt........................ (*A*) nat..... a .... (provincia di ....) il .... (1) e residente in.. (provincia di ....) via.. chiede di essere ammess..... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. .... posti..... di... presso...

di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di......... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal................................ al .... in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in...................................... (città - via - c.a.p.), tel ....

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.
I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A10727

Concorso ad un posto di funzionario tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1987, registro n. 28, foglio n. 11, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato un posto di funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale), area funzionale tecnico scientifica e socio-sanitaria presso la quarta cattedra di diritto commerciale della facoltà di giurisprudenza e la relativa nota ministeriale n. 2130 del 21 maggio 1987 con la quale veniva autorizzata l'emissione del presente bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale), area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria presso la quarta cattedra di diritto commerciale della facoltà di giurisprudenza.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo d'età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa: da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'uffico nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti. L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del Rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 35 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, etc.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una di contenuto teorico-pratico e in una prova orale (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dei carichi penali pendenti;

6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

8) certificato medico rilasciato dall'U.S.L. o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi alle ore 9 del settantesimo e settantunesimo giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto presso la quarta cattedra di diritto commerciale della facoltà di giurisprudenza - piazzale Aldo Moro, 5 - Roma.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1987

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 3 ottobre 1987
Registro n. 34 Università, foglio n. 97

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prima prova scritta: diritto societario con particolare attenzione ai gruppi di società ed ai bilanci di società per azioni.

Seconda prova scritta di contenuto teorico-pratico: tecniche sulle ricerche giurisprudenziali con utilizzazione del centro meccanografico della Cassazione.

Prova orale: gli argomenti delle prove scritte con in più le operazioni bancarie.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata in vigore)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Settore concorsi e nomine personale non docente - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

....l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a...........................
(provincia di ....) il ....(1)
e residente in.................................. (provincia di..............................)
via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di funzionario tecnico presso la quarta cattedra di diritto commerciale della facoltà di giurisprudenza di codesta Università di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........
.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
.... (4);

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:...;
6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche amministrazioni dal .... al...................
in qualità di .... (5);

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di eleggere il proprio domicilio in.......................................
(città, via, c.a.p.), tel. ....

Data, ...

Firma .... (6)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubili quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A10728

Concorso ad un posto di assistente tecnico

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, numero 270;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1983, registro n. 62, foglio n. 286, con cui è stato assegnato un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi per le esigenze della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la nota n. 5350 dell'8 ottobre 1983, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la delibera n. 1488 delle sezioni riunite della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di assistente tecnico di ruolo in prova (area funzionale tecnico-scientifica) (sesta qualifica funzionale) presso l'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti dalla legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti per le categorie riservatarie. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. La condizione del limite d'età non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre al cognome da nubile anche quello da coniugata.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti a pena esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consistono in una prima prova scritta che può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, una seconda prova scritta che può essere sostituita da una prova pratica ed in una prova orale che verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte o su altre materie indicate nel programma d'esame.

Le prove di esame verteranno sui temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso la cattedra (o istituto, o dipartimento) come da allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici, professionali la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati hanno sostenuto la prova orale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti che provino il possesso degli eventuali titoli scientifici, accademici e professionali che il candidato intende presentare per la valutazione.

Saranno presi in considerazione solo i titoli risultanti da regolare documentazione rilasciata in carta legale dalle competenti autorità, ovvero pubblicazioni, ecc.

Art. 8.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

3) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);

7) certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7), 8), dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopraindicato una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso del presente bando debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami ed alla valutazione dei titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 10.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi - Policlinico «Umberto I» - Viale del Policlinico - Roma, per sostenere le prove d'esame.

Il diario delle suddette prove è così fissato:

prima prova: ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Art. 11.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1986

Il rettore: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 19 maggio 1986
Registro n. 37 Università, foglio n. 393

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME (*)

Prova scritta: verterà su uno dei due argomenti:

fisiopatologia cardiorespiratoria;
fisiopatologia dei sistemi di assistenza meccanica al circolo.

Prova pratica con relazione scritta: verterà sull'uso dei seguenti apparecchi: contropulsore aortico o ventilatori meccanici o macchina di circolazione extracorporea.

Prova orale: verterà su argomenti di cultura generale e su un argomento inerente alla prova pratica sostenuta.

Lingua straniera: inglese.

(*) Programma rettificato con decreto rettorale 27 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1987, registro n. 24, foglio n. 37.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA

...l... sottoscritt... .... (*A*) nat... a.......................
(provincia di ....) il ....(1)
e residente in .... (provincia di..........................)
via ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di assistente tecnico presso l'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi per le esigenze della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, di cui al concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1987.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..........
.... (2);

3) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

5) di aver già prestato servizio militare di leva (5);

6) di rivestire attualmente la qualifica di..............................
presso .... (6);

7) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

8) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (8);

9) di possedere i seguenti titoli .... (9);

10) di eleggere il proprio domicilio in....................................
(città, via, c.a.p.), tel. ....

Data, ...

Firma .... (10)

(*A*) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) Se l'aspirante non ha prestato servizio militare, indicarne i motivi.

(6) Tale dichiarazione non deve ovviamente essere trascritta, se il candidato non riveste la qualifica di dipendente universitario.

(7) Nell'ipotesi contraria l'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

(8) Tale dichiarazione deve essere trascritta integralmente anche se il candidato ha o non ha mai prestato o presta tuttora servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, occorre allegare gli eventuali titoli posseduti dal candidato.

(10) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

87A10831

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di agente tecnico

Le prove d'esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico (quarta qualifica funzionale) presso i servizi generali della facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Venezia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 211 del 10 settembre 1987, si svolgeranno presso la sede Cà Dolfin dell'Unviersità degli studi di Venezia - Dorsoduro, 3825/E - Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova pratica:

18 gennaio 1988, ore 9, dal candidato Ageno Marcella a Lucchese Elena;

19 gennaio 1988, ore 9, dal candidato Manente Massimo a Zennaro Federico;

seconda prova pratica:

20 gennaio 1988, ore 9, dal candidato Ageno Marcella a Lucchese Elena;

21 gennaio 1988, ore 9 dal candidato Manente Massimo a Zennaro Federico;

prova orale: 24 febbraio 1988, ore 9.

87A10725

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di assistente amministrativo presso il presidio ospedaliero «Istituti clinici di perfezionamento» dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente amministrativo presso il presidio ospedaliero «Istituti clinici di perfezionamento» dell'unità sanitaria locale n. 75/1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 42 del 21 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale degli «Istituti clinici di perfezionamento» in Milano.

87A10794

REGIONE VENETO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia;
un posto di operatore professionale di prima categoria dirigente - capo servizi ausiliari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Bussolengo (Verona).

87A10792

REGIONE LIGURIA

Concorso a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in La Spezia.

87A10793

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 31

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 31, a:

un posto di farmacista coadiutore;
due posti di agente tecnico veterinario;
un posto di coadiutore sanitario di medicina legale;
un posto di vice direttore sanitario di igiene e organizzazione ospedaliera.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 58 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Montepulciano (Siena).

87A10797

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di primario medico di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico di psichiatria a tempo pieno presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 85 del 18 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale amministrativo dell'U.S.L. in Città di Castello (Perugia).

87A10800

REGIONE MARCHE

Revoca del concorso a due posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 9

È revocato il concorso a due posti di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 9 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 29 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1987.

87A10836

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di direttore amministrativo affari generali;
un posto di operatore professionale di seconda categoria del personale con funzioni di riabilitazione - massofisioterapista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 132 del 18 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Correggio (Reggio Emilia).

87A10799

Concorso ad un posto di operatore tecnico - coordinatore ascensorista, presso l'unità sanitaria locale n. 27

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - coordinatore ascensorista, presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 135 del 25 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A10796

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 59

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, riservati alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, presso l'unità sanitaria locale n. 59, a:

quattro posti di coadiutore amministrativo di cui tre riservati agli invalidi civili e uno riservato agli invalidi civili di guerra;
sei posti di operatore professionale seconda categoria - infermiere generico di cui uno agli invalidi civili, due agli invalidi per servizio, due agli invalidi per lavoro e uno agli orfani e vedove;
due posti di operatore tecnico, addetti alla disinfezione di cui uno agli invalidi civili sordomuti e uno agli invalidi per servizio;
otto posti di agente tecnico di cui tre agli invalidi civili sordomuti, due agli invalidi civili di guerra, due agli invalidi per servizio e uno agli orfani o vedove.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 61 del 9 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Vallo della Lucania (Salerno).

87A10790

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ingegnere presso l'unità sanitaria locale n. 59.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere presso l'unità sanitaria locale n. 59.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 61 del 9 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Vallo della Lucania (Salerno).

87A10791

PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Ovest

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale Ovest a:

- un posto di primario ospedaliero per il servizio di laboratorio presso l'ospedale di Merano (riservato al gruppo linguistico tedesco);
- un posto di primario ospedaliero per il servizio di laboratorio presso l'ospedale di Silandro (riservato al gruppo linguistico tedesco);
- un posto di primario ospedaliero per il servizio di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Silandro (riservato al gruppo linguistico tedesco);
- un posto di primario ospedaliero di medicina generale presso l'ospedale di Silandro (riservato al gruppo linguistico tedesco);
- un posto di direttore amministrativo - capo servizio (riservato al gruppo linguistico tedesco);
- un posto di biologo coadiutore (riservato al gruppo linguistico tedesco);
- un posto di psicologo coadiutore (riservato al gruppo linguistico tedesco);
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (riservato al gruppo linguistico tedesco);
- un posto di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapista (riservato al gruppo linguistico italiano).

Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dal decreto ministeriale Sanità 30 gennaio 1982, i concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca, conseguito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 22 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Merano (Bolzano).

87A10795

OSPEDALE DEI BAMBINI «VITTORE BUZZI» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di direttore sanitario;
- tre posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 42 del 21 ottobre 1987 e n. 44 del 4 novembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

87A10798

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 285 del 5 dicembre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

A.P.T. - Azienda pisana trasporti, in Pisa: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente responsabile del servizio amministrativo.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica all'avviso della Corte dei conti relativo al diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quaranta posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova, indetto con decreto del Presidente della Corte dei conti 10 luglio 1987. (Diario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 1987).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, alla pagina 60, alla terza riga, leggasi: «con decreto *presidenziale*», anziché: «con decreto *prefettizio*».

87A10859

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L.	100.000
	- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L.	200.000
	- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
	- annuale	L.	22.000
	- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
	- annuale	L.	82.000
	- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
	- annuale	L.	22.000
	- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:			
	- annuale	L.	313.000
	- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221